



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

AREA TERRITORIO E AMBIENTE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2024

**OGGETTO: CASOLA VALSENIO - AMPLIAMENTO ATTIVAZIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO**

IL SINDACO

VISTI

- L'art. 4 del DPR n.74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n.1 del 03/04/2017 e s.m.i. di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- Dato atto che l'art.5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art.12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

CONSIDERATO

- le temperature registrate a Casola Valsenio si stanno mantenendo al di sotto della media stagionale;
- ritenuto di ampliare l'attivazione degli impianti di riscaldamento, per le scuole presenti nel territorio del Comune di Casola Valsenio;

RITENUTO

- che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n.74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n.1/2017 e giustifichino un ampliamento del periodo di esercizio mediante accensione degli impianti dal 23/04/2024 al 27/04/2024, fatti salvi provvedimenti in caso di rilevanti;

Tutto ciò premesso

ORDINA

l'ampliamento dell'attivazione degli impianti di riscaldamento nelle scuole del territorio del Comune di Casola Valsenio, nel periodo dal 23 Aprile 2024 al 27 aprile 2024 (compresi), con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. 26.08.1993

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Casola Valsenio, fino al 27 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non può superare complessivamente le 6,5 ore giornaliere.

INVITA

la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16/04/2013n, n.74 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 (ospedali, case di cura, ecc.)

Lì, 24/04/2024

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)